



Reggio Emilia, li 09/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI
Presidente Regione
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI
Assessore all'agricoltura,
caccia e pesca della
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO
Assessore politiche ambientali
e della montagna
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI
Servizio attività faunistico -
venatorie e pesca
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Allegato lupo

Inviame le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

PUNTO 2 – PIANIFICAZIONI GESTIONALI

2.1 Azioni per minimizzare gli effetti negativi dell'ibridazione lupocane

Pag. 9: *“Diversamente dall’ibridazione naturale che è considerata a tutti gli effetti un elemento importante dell’evoluzione, l’ibridazione antropogenica, intesa come accoppiamento di individui di due popolazioni geneticamente distinte in conseguenza all’azione dell’uomo, è oggi riconosciuta come una minaccia rilevante per la conservazione del patrimonio genetico di numerose specie selvatiche.”*

Si osserva che: l'allegato Lupo si prefigge, arbitrariamente, di affermare che l'ibridazione lupocane prima di adesso fosse fenomeno naturale, quindi "importante elemento dell'evoluzione", da ora in poi diventa però un elemento negativo in quanto indotto dall'uomo (?), come se il contatto lupo-cane vagante non fosse mai avvenuto prima. Una posizione di per sé antiscientifica e contraddittoria. Si fa notare che la Giunta Regionale con delibera n.250 del 3 marzo 2014, ha autorizzato a dare agli allevatori cani da guardiania non sterilizzati, animali che potrebbero essere fonte di ibridazione.

Pag. 9:"*Nella prospettiva di ridurre gli effetti negativi dell'ibridazione lupo x cane e dipendentemente dal livello di introgressione nella popolazione di lupo da parte di ibridi dovranno pertanto essere attivate azioni correttive urgenti, finalizzate a contrastare la loro ulteriore diffusione nella popolazione parentale e nel contempo a ridurre il randagismo canino*".

Si osserva che: Il compito di ridurre il randagismo canino è affidato alla legge quadro 281/91 e non può essere normato da altro dispositivo se non la legge regionale di recepimento e di applicazione. La 281 è una norma applicata parzialmente nell'arco degli anni, pertanto il controllo del randagismo lo si otterrà **applicandola rigorosamente** e non certo modificandola con uno scopo diverso da quello originario.

2.1.2 Gestione degli Ibridi

Pagg. 9 - 10:"*Saranno adottate una delle tre possibili forme di gestione del fenomeno:*

a) opportunistica, [...] "cioè senza che vi sia una precisa pianificazione degli eventi di rimozione (effettiva o riproduttiva)"

Si osserva che: per "rimozione effettiva" si intende – rimozione – quale uccisione, soppressione degli ibridi e dei sospetti ibridi (non faranno certo le analisi del dna prima di procedere, come sarà fatta la selezione?) da applicare laddove si ritenga necessario occasionalmente e senza un piano da adottare. Per "Riproduttiva" si intende l'intervento di sterilizzazione senza specificare la metodologia medica da seguire.

Pag. 10:"*b) rimozione (effettiva o riproduttiva) pianificata degli ibridi catturati su aree di limitate dimensioni, ma importanti come sorgente del fenomeno. In questo caso sebbene la puntuale pianificazione della rimozione degli ibridi non assicuri l'azzeramento dell'ibridazione su grande scala geografica, problema viene comunque affrontato in base a una logica che vede tre approcci tra loro complementari:*

- 1. la neutralizzazione locale del potenziale riproduttivo degli ibridi (...);*
- 2. la sperimentazione di strategie gestionali utili a contrastare il fenomeno (...);*
- 3. la valutazione della sostenibilità nel lungo periodo, a livello di singola area (i. e. area protetta) della strategia messa a punto per il controllo del fenomeno(...)"*.

Si osserva che: per “rimozione effettiva” si intende – rimozione – quale uccisione, soppressione degli ibridi e dei sospetti ibridi, come alle lettere a) e c).

Pag. 10:”c) **eradicazione**, cioè rimozione effettiva e puntuale di tutti gli individui ibridi presenti nell’area oggetto di gestione. Gli interventi, che richiederanno necessariamente un **impegno forte e continuato sul territorio, potranno realizzarsi prioritariamente in aree di grande importanza ai fini della conservazione della specie lupo**”

Si osserva che: oltre a quanto già esposto sopra, si conferma che con “rimozione effettiva” ed “eradicazione” si intende la soppressione degli individui nei vari contesti, opportunistici e non.

Il solo accenno ad una possibile sperimentazione alternativa lo si può *soltanto intuire* alla lettera b) punto 2, senza però alcuna ulteriore indicazione, tantomeno ai **METODI INCRUENTI previsti – IN VIA PRIORITARIA - dall'art.19 della Legge 157/1992**. Nessuna previsione anche per quanto riguarda i metodi di individuazione dei sospetti ibridi lupo/cane, l'assenza di un criterio di selezione avrebbe effetti devastanti sulla popolazione selvatica e sugli animali d'affezione, vaganti e non.

2.2. AZIONI PER LA MITIGAZIONE DELLA MORTALITÀ ANTROPOGENICA (AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ATTIVITÀ ILLEGALI)

Pag.11:”È necessario prevedere, in tempi lunghi e non necessariamente legati a quelli del presente piano, una revisione delle Leggi 281/91, 157/92 e 752/85”

Osservazione: risulta inconcepibile che il redattore, quale TECNICO chiamato all'elaborazione di uno studio, possa sollecitare la modifica di norme dello Stato non strettamente connesse con il presente piano, ma messe volutamente in connessione per azzerare o inibire negli effetti conseguenti ogni altra attività di interesse collettivo per categorie diverse da quelle dei cacciatori (cittadini comuni, proprietari di animali da compagnia, micologisti ecc).

Si richiede:

- TOGLIERE DALLE FORME DI GESTIONE LA “RIMOZIONE EFFETTIVA” E L'ERADICAZIONE IN QUANTO IN CONTRASTO CON LEGGI DELLO STATO E DAGLI EFFETTI SOCIALI IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI.
- TOGLIERE IL PASSAGGIO CHE SOLLECITA LA MODIFICA DI TRE LEGGI NAZIONALI, IL P.F.V. **NON E' STRUMENTO POLITICO NE' DI INDIRIZZO LEGISLATIVO, MA STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE CHE RIPARTA DA LEGGI DELLO STATO ESISTENTI.**
- INSERIRE L'OBBLIGO DELLA SPERIMENTAZIONE PREVENTIVA DEI METODI ECOLOGICI - TRA LE FORME DI GESTIONE, QUALI LA STERILIZZAZIONE (CHIMICA O CHIRURGICA, per altro facilmente applicabili sui canidi) e solo successivamente, in caso di inefficacia, su parere dell'ISPRA il ricorso a piani di abbattimento - come previsto dall'art.19 della legge 157/1992 .

- SPECIFICARE LA NECESSARIA ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA A GARANZIA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE LE OPERAZIONI DI CATTURA CHE SI RENDANO NECESSARIE. E' AUSPICABILE QUINDI LA CREAZIONE DI UN PROTOCOLLO (e un impegno di spesa) A TALE SCOPO A GARANZIA DEL BENESSERE ANIMALE DEGLI IBRIDI O DEI CANI SOSPETTI IBRIDI. FONDAMENTALE INDIVIDUARE LE SOLUZIONI DI ACCOGLIAMENTO ALTERNATIVO DEGLI STESSI PER LA LORO RIMOZIONE DAL TERRITORIO.
- **Osservazioni generali:** l'Allegato LUPO, parte integrante del PFV della Regione Emilia Romagna, così come è formulato confligge con norme statali e, una volta vigente, provocherebbe una reazione sociale non sottovalutabile. Inoltre va tenuto conto che il Piano Lupo del Ministero dell'Ambiente non è di fatto e ad oggi approvato, quindi se la Regione Emilia Romagna approvasse l'Allegato LUPO così formulato andrebbe incontro ad un conflitto normativo con le leggi statali insostenibile.


Infatti la competenza legislativa in ordine all'ambiente nella sua interezza è affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il quale utilizza il termine «ambiente» in termini onnicomprensivi, ponendovi accanto la parola «ecosistema». Ne conseguirebbe che allo Stato spetta disciplinare in modo unitario e complessivo il bene «ambiente», inteso come un'entità organica, che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), nonché garantire, secondo le prescrizioni del diritto comunitario, un elevato livello di tutela inderogabile da altre discipline di settore.


Inoltre la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, attribuita in via esclusiva allo Stato, si porrebbe come limite e prevarrebbe su quella adottata dalle Regioni e dalle Province autonome in materie di loro competenza ed in riferimento ad altri interessi (sentenza n. 380 del 2007).

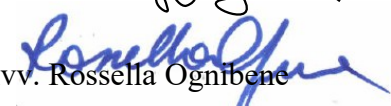
Dubbi sorgono anche sulle competenze del Ministero circa l'emanazione di norme in contrasto con altre vigenti ed organiche. Questo dubbio sorge anche alla luce dell'adeguamento dell'Italia alla Convenzione per la tutela degli animali da compagnia > <http://leg16.camera.it/561?appro=528> (Legge 201/2010) per la quale ogni stato è tenuto ad adottare misure più rigorose per la tutela animale e non certo più larghe, come accadrebbe per effetto dell'applicazione del Piano Lupo del Ministero dell'Ambiente.

In ultimo si ricorda che, non solo la Giunta regionale intende approvare una legge in contrasto con le norme statali – ad oggi -, ma intende farlo sulla base di un progetto finanziato dalla UE nel quadro del LIFE (http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_it.htm) definito MIRCO LUPO> <http://www.lifemircolupo.it/finalita-generale/>. Progetto questo in evidente conflitto con norme statali vigenti a tutela degli animali da compagnia e della fauna compresa nella lista delle specie super protette, pertanto NON OBBLIGATORIAMENTE RECEPIBILE da parte del nostro Paese.

SI RICHIEDE E SI CONSIGLIA PERTANTO: lo stralcio totale dell'ALLEGATO LUPO.

Associazione Vittime della Caccia – Presidente  Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale  Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv.  Rossella Ognibene